

Diciassette proposte di lettura

A CURA DI CHIARA BERGONZINI, NINFA CONTIGIANI,
ELISABETTA FIOCCHI MALASPINA, LUIGI LACCHÈ, FABRIZIO
MARONGIU BUONAIUTI, GIUSEPPE MECCA, ULRIKE MÜSSIG

B

Christian von BOETTICHER
*Parlamentsverwaltung und
Parlamentarische Kontrolle*

Berlin, Duncker&Humblot, 2002, pp. 390
ISBN 9783428106455, Euro 99, 00

The study analyzes the historical development of the legal basis for the parliamentary administration in German parliaments. In the contemporary German discourse and constitutional doctrine parliamentary administration is deduced from parliamentary autonomy, i.e. from the right of Parliament to organise and administer itself independently of the executive and the judiciary. Contrary to the classical citizen-addressed concept of administration,

the special feature of parliamentary administration is its 'in-house' interweaving with the legislature. According to a widespread understanding, parliamentary administration does not only include the preparation and management of sessions and debates, but also the administrative substructure for day-to-day business and the maintenance supervision of the building and premises.

Though not expressly anchored in the wording of Article 40 of the German Basic Law, the parliamentary administration of the German *Bundestag* it has a constitutional basis in parliament's right to self-organisation, according to the prevalent historical interpretation of the aforementioned article. The Hamburg dissertation presented by Christian von

Boetticher has the merit of presenting this meticulously on a rich basis of sources. The sessions of the first German parliament, the Frankfurt National Assembly, had been prepared in accordance with § 13 of the Rules of Procedure of 28 May 1848, authored by Robert von Mohl. In the initial appearance on the parliamentary stage, the administration comprised a chancellery, consisting of management, registry, assistance and support staff. In addition, there was the protocol service of the assembly, staff for the library and guardians for the maintenance of the building.

In the German Empire, the President of Parliament exercised the order competences as an organ of the *Reichstag* in the name of the Imperial Treasury. The Weimar Constitution 1919 and the Procedure

Rules of the *Reichstag* 1922 continued to structure the parliamentary administration according to the model of the 1871 Empire. The provision of Art. 28 WRV, together with the so called *Bannmeilengesetz* (Statute on the Pacification of the Buildings of the *Reichstag* and the *Landtage*, 8 May 1920, RGBl. p. 909), clarified the parliamentary administration to be under the authority of the Parliament's President, thereby rebutting previous disputes among lawyers of the German Reich over the presidential competence to conclude administrative treaties. According to the last sentence of Art. 28 WRV the *Reichstag* President represented the *Reich* in all legal transactions and legal disputes concerning the parliamentary administration. This wording of the WRV had been the initial basis for the constitutional deliberations in Herrenchiemsee after WWII, in order to emphasise the independence of the parliament from the government; finally, it has not been adopted by the Parliamentary Council for the final version of the Basic Law.

In addition to the administration of the *Bundestag*, von Boetticher's monograph also covers the *Länder* parliaments and citizens' assemblies as well as the Berlin House of Representatives. The book rightly shows that the structures and working methods

of nowadays German parliamentary administrations at the federal and the *Länder* state level are not a matter of course, but the result of the complex historical transition from constitutional monarchy to parliamentary democracy.

The decisive research outcome is the control deficit found vis-à-vis the parliamentary administration, especially vis-à-vis the president of the parliament in his Janus-facedness as chief of the parliamentary administration and member of parliament with representation and session management duties within the respective legislature. Therefore, not only the reading of this book is recommended to the reader, but also the research to turn to the parliamentary administrations in a historical comparative way. Our knowledge about European constitutionalism with its fluid transitions between constitutionalism and parliamentarism could thus be enriched by this tackling in between executive responsibilities for the forum and hoard of the legislature.

Ulrike Müßig

Massimiliano BONI
«In questi tempi di fervore e di gloria». Vita di Gaetano Azzariti, magistrato senza toga, capo del Tribunale della razza, presidente della Corte costituzionale

Torino, Bollati Boringhieri, 2022, pp. 351
 ISBN 9788833939490, Euro 26,00

Dopo aver dedicato una biografia a Lodovico Mortara (Roma, Viella, 2018), Massimiliano Boni, consigliere costituzionale e scrittore, affronta la vicenda "straordinaria" di Gaetano Azzariti. Il libro, scritto con una efficace *verve* narrativa, è un saggio storico, molto ben documentato e capace di contribuire significativamente ad una migliore conoscenza di alcune questioni centrali della storia italiana, in particolare l'elaborazione della legislazione e dei codici durante il fascismo, la persecuzione degli ebrei e l'istituzione del "tribunale" della razza, l'attuazione del processo di epurazione dopo la caduta del regime, i primi anni di attività della Corte costituzionale.

Fino a non molti anni fa la storia di Azzariti tra il fascismo e l'età repubblicana non aveva suscitato particolare attenzione fino a quando la stampa non cominciò ad interessarsi di una vicenda in particolare: quella del giudice costituzionale, presidente della Corte dal 1957 sino alla morte nel 1961, che pochi anni prima era stato presidente del cd. Tribunale della razza. A seguito di questa campagna di stampa, il busto di Azzariti, collocato in pompa magna nei locali della Corte fece perdere le sue tracce, la via che gli era stata intitolata a Napoli, sua città natale, cambiò nome. Boni nel 2014 aveva già pubblicato un primo saggio su Azzariti. Il libro ora

amplia il raggio d'azione e diventa una lettura complessiva di una biografia che non può non suscitare l'interesse del lettore.

Ma chi è stato Gaetano Azzariti? L'A. lo segue dalle origini – un'ambiziosa famiglia di magistrati – sino al funerale che apre il volume con una scena dal sapore cinematografico.

Dinanzi a noi prende forma e si sviluppa un'esistenza laboriosa che ha conosciuto solo il segno della continua ascesa professionale, attraverso i tre "tempi" della storia italiana del Novecento. Diventato magistrato in età giolittiana, vincendo come primo, grazie alle sue indubitabili capacità intellettuali, il concorso. Fin dall'inizio si capisce che Azzariti non è attratto dalle funzioni tipiche di un magistrato: nel suo iniziale "tirocinio" in Cassazione si conquista la stima di Mortara, il "primo magistrato d'Italia", che sarà il principale artefice della sua iniziale carriera. Boni mette subito in rilievo un aspetto qualificante: Azzariti è un magistrato-studioso con «la testa da legislatore». Comincia a mostrare il suo talento nelle commissioni ministeriali. Nel 1908 – quando ha 27 anni – arriva un colpo inaspettato: "tramutato" alla Pretura di Comacchio come giudice aggiunto. Il motivo non lo conosciamo, sembra una punizione ma la sua reazione

non ammette replica e dimostra di che pasta è fatto. Lascia la magistratura e per undici anni, pur di non abbandonare il "suo mondo", farà il funzionario amministrativo presso il Ministero della Giustizia. La sua attività prosegue senza sosta. Si avvicina a Scialoja, nel 1919 è segretario personale di Mortara guardasigilli. È il momento propizio per tornare in magistratura. Il suo è un vero e proprio *aut-aut*: o gli ridanno la posizione che gli spetta, per anzianità e valore, o resterà nell'amministrazione. Mortara e il Consiglio superiore della Magistratura lo accontentano in tutto. L'epurazione dell'alta magistratura nel 1923 non lo riguarda. Anzi, il fascismo ha bisogno di uomini come lui che conoscono davvero la "macchina". Nel 1927 entra nella "stanza dei bottoni" come capo dell'Ufficio legislativo del ministero della giustizia. Manterrà questa posizione per più di un ventennio. Sotto i suoi occhi passeranno tutti i principali provvedimenti normativi, dai codici alla legislazione corrente. Nulla gli sfugge, anche perché da Rocco in poi il ministero della giustizia è il principale motore della legislazione fascista. Nel 1938 dà il suo contributo – come Boni dimostra – alla legislazione razziale e nel 1939 accetta di diventare presidente di questo singolare organismo, una sorta di "mostro istituzionale", che chiamano tribunale

della razza e che doveva stabilire se una persona, considerate ebrea, fosse invece di razza ariana. L'organo opera in segreto, le sue decisioni sono insindacabili. L'A. del libro fa vedere per la prima volta – con documentazione inedita tanto più utile visto che il grosso delle carte del "tribunale" è sparito – come esso opera, come sia una "macchina" di corruzione che "salva" ebrei facoltosi o vicini a gerarchi, facendo dichiarare il falso, ovvero paternità fantomatiche che umiliano le famiglie e i singoli. In quei «tempi di fervore e di gloria» Azzariti è il *deus ex machina* della nascita del tribunale della razza e lo presiede sino alla fine.

Caduto il fascismo, l'ascesa di Azzariti continuò: per poco più di un mese fu ministro della giustizia del primo governo Badoglio. Solo il processo di epurazione avrebbe potuto fermarlo ma così non avvenne e fu Togliatti guardasigilli a riportarlo nel suo "regno", l'Ufficio legislativo, contribuendo, da questa posizione, ai provvedimenti di amnistia. Nel frattempo il suo "riposizionamento" repubblicano lo aveva traghettato dalla terra di mezzo della transizione ad una vera e propria "rinascita". Fu membro della Commissione Forti dove rivela la sua contrarietà all'istituzione – poi ribadita più volte – di una Corte costituzionale. Deve andare in pensione per limi-

ti d'età ma la sua ascesa non si arresta: diventa presidente del tribunale delle acque. Non basta. Nominato giudice della neonata Corte costituzionale (di cui Boni narra il difficile posizionamento e i conflitti iniziali con gli altri poteri dello Stato e con il governo in particolare) fu, per paradosso, il redattore della celebre sentenza n. 1 della Corte che dichiarò l'incostituzionalità di una norma del testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Le dimissioni di Enrico De Nicola lo portarono senza intoppi alla presidenza della Corte, di cui difese ruolo e prerogative sino alla sua inaspettata scomparsa.

La domanda più scabrosa è come sia stato possibile che chi aveva presieduto un organismo di persecuzione razziale sia potuto diventare presidente della Corte costituzionale, destinata a diventare il guardiano della democrazia costituzionale e del principio di eguaglianza? Boni non accetta per buona la "risposta" che Azzariti offre nella scheda di epurazione che dovette compilare per dare conto del suo operato. Alla domanda se avesse fatto parte di uffici o commissioni razziali, il magistrato napoletano rispose di aver partecipato a «una commissione tecnico-giuridica [...] che consentiva di far dichiarare ariane le persone le quali dagli atti dello stato civile risultavano ebrei» e grazie a

ciò «Parecchi famiglie Israelite furono così sottratte ai rigori delle leggi razziali». Azzariti ha dunque svolto un'attività a beneficio di una piccola quota di ebrei italiani? In fondo, non ha contribuito ad "arianizzarli" e a tirarli fuori dalla loro condizione di perseguitati? La risposta dello storico non è né può essere assolutoria. Né basta trincerarsi dietro l'alibi del ruolo "tecnico-giuridico". Azzariti è stato un ingranaggio affatto secondario del sistema. Ma alla fine il "problema Azzariti" non è quello di un singolo personaggio, comparabile ad altri che si trovarono a dover compiere delle scelte in quegli anni. Ciò che colpisce, alla fine, non è tanto o solo l'ascesa del magistrato senza toga, "camaleontico" e dalle riconosciute abilità, passando attraverso tutti i regimi. Ciò che colpisce e deve far riflettere è il *modo* con cui gli apparati di un intero paese poterono transitare indenni, o quasi, da una dittatura alla Repubblica democratica. Questo è il vero problema su cui riflettere. Oggi due generazioni ci separano da Azzariti e ciò che è accaduto è fonte di storia e di memoria. Ma, scrive Boni, «Raccontarne la vita mi è sembrato alla fine un buon viatico per parlare non solo di lui, quanto piuttosto di noi, del nostro paese».

Luigi Lacché

Elena BOVO

*Pensée de la foule, pensée de l'inconscient.
Généalogie de la psychologie des
foules (1875-1895)*

Besançon, Presses Universitaires de
Franche-Comté, 2021, pp. 228
ISBN 9782848678412, Euro 27,00

Non si può certo dire che la storiografia abbia ignorato il tema della folla tra Otto e Novecento. Troppo importante per comprendere i problemi della modernità e delle società in via di profonda trasformazione nella seconda metà del XIX secolo. Eppure l'interessante libro di Elena Bovo, storica, italianista, dimostra che è possibile affrontare il tema in chiave innovativa.

L'autrice studia — come recita il sottotitolo — la genealogia della psicologia delle folle nel suo *âge d'or*, ovvero tra il 1875 e il 1895, anno di pubblicazione del celebre saggio di Gustave Le Bon. Il volume ricostruisce in maniera approfondita la «pensée de la foule» in Francia e Italia. I primi due capitoli sono dedicati a Gabriel Tarde e a Hypolite Taine per la Francia e a Cesare Lombroso per l'Italia. È dalla loro riflessione che possiamo ricavare le matrici culturali, di segno positivista, alla base dei fenomeni "collettivi": l'istinto, l'imitazione, l'atavismo, l'ambivalenza progresso/regresso, la dimensione antropologica. Agendo sul confine tra diritto, biologia e psicologia, il tema acquistò

consistenza teorica grazie soprattutto al nascente sapere sociologico.

Uno dei meriti del libro di Bovo sta nel considerare il fenomeno "folla" non solo dal lato francese. Le attenzioni degli studiosi si sono appuntate soprattutto sulla *Psychologie des foules* di Le Bon, opera pubblicata nel 1895. L'indubbio successo di questo libro, un vero e proprio *best-seller* capace di divulgare idee circolanti da tempo, ha finito per mettere in ombra la reale genealogia. In realtà, il lavoro dello scrittore francese più che aprirla chiuse l'epoca della folla. Non va dimenticato che *La folla delinquente* di Scipio Sighele era stata pubblicata nel 1891 e tradotta in francese già nel 1892. Il tema, tributario di alcune intuizioni di Lombroso e di Ferri (teoria psico-sociologica), aveva trovato in Italia vasta eco. Il successo di Le Bon – che non riconosceva a Sighele e alla "Scuola italiana" la dovuta attenzione – suscitò grandi contrasti. Ne *La Scuola positiva* e in altre riviste la polemica innescata soprattutto dal preteso plagio di Le Bon trovò ampio risalto. Sighele dedicò una parte del volume *L'intelligenza della folla* al tema della genealogia riaffermando il primato italiano nell'individuazione e nella elaborazione scientifica dei temi della folla delinquente e della psicologia collettiva.

Il dibattito che ebbe luogo tra Francia e Italia – e che

costituisce l'oggetto di questo libro – ha costituito una sorta di "microclima" in seno alla cultura europea (p. 19). Ricostruirlo è importante in quanto mostra le differenze ideologiche, soprattutto nella fase iniziale. Le venature "razziste" (il concetto di "razza storica") e di "destra" che hanno accompagnato la lettura di Le Bon non sono quelle originarie riscontrabili nell'opera di Sighele dove non mancano elementi progressisti e finalità riformatrici.

Luigi Lacchè

D

Francesco DI DONATO
*9871 Statualità Civiltà Libertà.
Scritti di Storia costituzionale*

Napoli, Editoriale scientifica, 2021,
pp. 1046
ISBN 9788893918510, Euro 60,00

Il volume è una raccolta di scritti, pubblicati precedentemente in altre sedi e, talvolta, in lingue diverse dall'italiano (soprattutto in francese), che sono stati rivisitati e aggiornati per adeguarli al trascorrere del tempo.

Dietro questa antologia vi è, innanzitutto, un percorso di ricerca pluriennale: i trenta capitoli, che compongono il libro, seguono grossomodo le linee di indagine e la parabola interpretativa che Francesco

Di Donato ha messo a punto nel corso della sua attività accademica e che ha come focus principale la 'storia costituzionale', così come è ben messo in evidenza dallo stesso sottotitolo del volume.

L'A. ci avverte che la *storia costituzionale*, assai spesso ridotta alla *storia delle costituzioni contemporanee*, è una disciplina tenuta in gran considerazione in Francia, mentre in Italia, anche a causa degli steccati disciplinari che pone la materia in condivisione con la storia del diritto, la storia delle dottrine politiche e la storia delle istituzioni politiche, è marginalizzata e spesso assente nei piani di studio. E anche a ciò, forse, può essere imputata l'assenza di una coscienza pubblica ed istituzionale nella classe dirigente italiana.

Uno dei tanti *fil rouge* che lega e tiene insieme i saggi è sicuramente la 'nascita dello Stato moderno', tema assai noto e sintetizzato nella letteratura specialistica. L'A. propone la sua analisi fornendo una visione molto complessa ed articolata che fonde il piano delle dottrine e delle elaborazioni giuridiche con elementi di sociologia della società di antico regime, dati economici, geografici ed elementi costituzionali materiali e di costume. Ad esso l'A. lega la questione della «statualità», dello «spirito delle istituzioni» (ripren- dendo il titolo di un volume di Denis Richet che F. Di Donato

ha tradotto alcuni anni fa in italiano) o di «civiltà statuale», prodotto del laboratorio concettuale dell'A., una caratteristica sociopsicologica, un patrimonio di cultura, di credenze e mentalità che distinguono il modo di sentire e percepire lo Stato.

Altri aspetti trattati nel volume, che si possono semplicemente evocare in questa brevissima segnalazione bibliografica, sono quelli della «mediazione patriarcale», del «conflitto magistratura e poteri governamentali» e dell'ideologia e dell'autorappresentazione del ceto dei togati, della sovranità e del concetto di costituzione.

Giuseppe Mecca

F

Federico FABBRINI
*Brexit and the future of the
European Union. The Case for
Constitutional Reforms*

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. XIV-146

ISBN 9780198871262 (hardback);
9780198871279 (paperback), £ 29,99

A dispetto del titolo, questo libro di Federico Fabbrini non riguarda in senso proprio il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, processo comunemente noto come *Brexit*, quanto piuttosto, come meglio chiarito nel sottotitolo,

l'opportunità che questo innegabilmente grave episodio ha offerto per ripensare al modo in cui l'Unione europea è concepita e opera, e per mettere mano a quelle riforme delle quali l'architettura istituzionale dell'Unione necessita.

Nella visione dell'autore, la *Brexit* ha rappresentato la manifestazione più saliente dell'emergere all'interno dell'ampia e disomogenea compagine degli Stati membri dell'Unione europea di diverse visioni del processo di integrazione europeo, già evidenziatosi in occasione delle diverse crisi attraversate dall'Unione negli ultimi tempi, dalla crisi dell'Euro, alla crisi dell'immigrazione, alla crisi dello stato di diritto nei paesi dell'Europa centro-orientale, e ulteriormente acuitosi negli ultimi tempi in relazione all'esigenza di confrontarsi con ulteriori sfide. Tra queste, quelle poste dalle prospettive di ulteriore allargamento dell'Unione a paesi dell'area balcanica, dal cambiamento climatico, e, infine, dalla gestione dell'emergenza pandemica e delle sue pesanti ricadute economiche.

Non può ritenersi del tutto peregrina, al riguardo, malgrado il rischio, ammeso dall'autore, di una qualche eccessiva semplificazione, l'individuazione proposta nel libro delle tre diverse visioni dell'Unione europea venutesi a delineare nelle prese di po-

sizione degli Stati membri con riferimento alle diverse situazioni di crisi prese in considerazione. *In primis*, quella di un'Unione come realtà politica, che condivide un comune destino ed è come tale ispirata da un principio di solidarietà che deve presiedere ai rapporti tra gli Stati membri, sia in termini economici, sia, più ampiamente, in termini di gestione delle diverse sfide, inclusa quella posta dai fenomeni migratori, con le quali l'Unione si trova confrontata. Come Stato membro portabandiera di questa visione, l'autore individua la Francia, alla luce delle ripetute prese di posizione del presidente Macron a favore di una rinnovata coesione all'interno dell'Unione. Accanto a questa, si pone la visione, in qualche misura più tradizionale, ma al tempo stesso più riduttiva, di un'Unione come mercato, basato su regole condivise, ivi incluso in punto di rispetto dei principi fondamentali come quelli dello Stato di diritto, ma meno sensibile ad una logica di tipo solidaristico o redistributivo. Come particolarmente indicativo di questa visione, l'autore fa riferimento all'atteggiamento tenuto dai Paesi Bassi e, a tratti, dalla Germania stessa, particolarmente nelle discussioni concernenti le misure da adottare a livello di Unione per reagire alle conseguenze economiche avverse dell'emergenza pandemica.

Infine, l'autore identifica una terza visione, di stampo autocentrico, basata sullo strenuo rispetto delle identità nazionali dei singoli Stati membri e delle rispettive sfere di sovranità, incline a vedere, quasi paradossalmente, nell'Unione null'altro che una fonte di finanziamento per sostenere le proprie egoistiche politiche nazionali. Inevitabilmente, come esempio di questa visione negativa e, in definitiva, insostenibile, dell'Unione si pongono alcuni Stati membri dell'Europa centro-orientale, componenti il c.d. gruppo di Visegrad, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, che hanno manifestato una recisa opposizione all'attuazione del principio di solidarietà, segnatamente in punto di gestione della crisi migratoria, e un ostentato disinteresse per i principi fondamentali sui quali l'Unione si basa, con particolare riferimento ai principi dello Stato di diritto, giungendo persino a revocare in dubbio, in alcuni casi clamorosi, la vincolatività del principio del primato del diritto dell'Unione europea sul proprio diritto interno.

Su questa efficace ricostruzione della situazione politica nella quale versa l'Unione europea in questi anni si innesta la riflessione di taglio maggiormente giuridico, relativa ai profili di inadeguatezza della struttura istituzionale e dei processi

decisionali dell'Unione, così come configurati nei Trattati al momento vigenti, a gestire le difficoltà poste dalla situazione descritta, e alle stretture che la disciplina contenuta nei Trattati stessi pone per un processo di revisione che possa realisticamente portare a un superamento dei limiti individuati. Sotto il primo profilo, l'autore si sofferma sul ruolo crescente che negli ultimi anni e, segnatamente, nell'affrontare le situazioni di crisi indicate, ha avuto il Consiglio europeo, a scapito, in qualche misura, del ruolo delle istituzioni che si potrebbero dire più tradizionalmente comunitarie, Commissione, Consiglio e Parlamento europeo. Questo fenomeno, come notato dall'autore, ha comportato un prevalere di dinamiche di stampo intergovernativo nei processi decisionali relativi alle scelte di maggiore criticità, col conseguente acutizzarsi della già notata contrapposizione tra diverse visioni del ruolo e degli obiettivi da perseguirsi da parte dell'Unione. Inoltre, anche nel contesto dei processi decisionali di matrice più strettamente comunitaria, se così può ancora dirsi, la persistenza di ampi settori nei quali i Trattati prevedono l'adozione di decisioni all'unanimità da parte del Consiglio lascia sussistere un margine piuttosto ampio di manovra anche ad un singolo Stato membro recalcitrante o

che si ponga in contrasto con l'interesse generale dell'Unione, consentendogli di paralizzarne l'azione. La medesima criticità assume rilevanza cruciale, come evidenziato dall'autore, sotto il secondo profilo, costituito dalle procedure allo stato previste per una revisione dei Trattati, le quali sono a loro volta basate sulla rigida regola dell'unanimità, per di più rinforzata dal doversi richiedere l'assolvimento delle procedure previste dalle regole costituzionali interne di ciascuno Stato membro affinché le riforme eventualmente approvate possano entrare in vigore. L'esperienza ancora scottante dell'esito negativo dei *referendum* popolari in Francia e nei Paesi Bassi sulla ratifica del trattato che avrebbe dovuto adottare una Costituzione per l'Europa rende evidente come in una situazione di divisione, come quella efficacemente evidenziata dall'autore, la probabilità di poter addivenire a una revisione dei meccanismi decisionali attualmente previsti dai Trattati per la via maestra di una revisione degli stessi così come contemplata dall'art. 48 TUE rischi di essere alquanto limitata, e ciò anche ove si ricorra ad una procedura di revisione semplificata, la quale comunque presuppone, allo stato attuale, una decisione del Consiglio europeo all'unanimità.

La soluzione proposta dall'autore per superare la situazione di stallo derivante, per un verso, dalle tratteggiate inadeguatezze dei processi decisionali dell'Unione e, per altro verso, dalla rigidità delle procedure di revisione dei trattati come attualmente disciplinate, trae spunto dall'esperienza significativa della crisi dell'Euro e dei meccanismi escogitati per spingersi oltre i limiti posti dalle norme del TFUE relative all'Unione economica e monetaria (UEM) senza dover a questo fine sottostare alla scure dell'unanimità. Come è noto, la soluzione alla quale si è fatto ricorso in tale peculiare contesto è consistita nella conclusione di accordi internazionali *a latere*, conclusi senza la partecipazione degli Stati membri non interessati, per creare, al di fuori del contesto normativo dei Trattati anche se in stretto coordinamento col relativo quadro istituzionale, meccanismi atti ad affrontare la situazione di crisi venutasi a creare in maniera più efficace di quanto possibile attraverso gli strumenti previsti dai Trattati. Al riguardo, è noto che la Corte di giustizia, pronunciatisi nella sentenza *Pringle* sulla compatibilità dell'accordo istitutivo del MES con le norme del TFUE in materia di UEM, ha affermato che un accordo concluso tra Stati membri dell'Unione europea che abbia per oggetto di conferire compiti ulteriori alle

istituzioni dell'Unione in materie che non formino oggetto di una competenza esclusiva di quest'ultima non è di per sé incompatibile con i Trattati, purché queste competenze ulteriori non siano in contrasto col ruolo conferito alle istituzioni nei Trattati stessi. Ora, l'autore propone come via d'uscita dalla situazione di stallo nella quale l'Unione europea appare versare il ricorso a una soluzione simile a quella seguita nello specifico contesto appena richiamato, mediante la conclusione di un nuovo accordo, che l'autore chiama *political compact*, il quale introduca, con riferimento alle materie rispetto alle quali si rende necessario un superamento dei limiti all'efficacia dell'azione dell'Unione derivanti dai Trattati, meccanismi di produzione normativa che si affianchino a quelli previsti da questi ultimi. Come profili caratterizzanti il proposto *political compact*, l'autore individua per un verso la presenza al suo interno di una disciplina specifica con riferimento alla sua revisione, la quale dovrà prevedere in luogo dell'unanimità una maggioranza rafforzata, pari ad esempio ai tre quarti degli Stati membri partecipanti, così da escludere il ricrearsi della possibilità per un singolo Stato membro, o per un gruppo del tutto ristretto di Stati membri di paralizzare successive modifiche, e, per altro verso, il carattere opzionale della partecipazione al

political compact stesso, così da lasciare gli Stati membri liberi di parteciparvi o meno.

La soluzione proposta dall'autore si colloca in questi termini nel contesto delle diverse forme di integrazione differenziata sperimentate dall'Unione, pur non andando al tempo stesso esente da criticità. L'autore postula infatti la compatibilità di questa soluzione con i Trattati argomentando nel senso dell'estensibilità al prospettato *political compact* del ragionamento seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Pringle* con riferimento all'accordo istitutivo del MES. Tuttavia, non si può fare a meno di notare che la compatibilità con i Trattati, che era stata ravvisata dalla Corte di giustizia relativamente ad un accordo che si proponeva di istituire un meccanismo di carattere specifico, destinato ad affiancare gli strumenti già previsti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria all'interno dei Trattati, potrebbe rivelarsi più difficile da dimostrare con riferimento ad un accordo come il *political compact* prefigurato dall'autore. Questo, infatti, si propone come uno strumento dalla portata sensibilmente più ampia e suscettibile di incidere su materie diverse, oggetto ciascuna di una propria disciplina all'interno dei Trattati. Ne consegue che la compatibilità del ricorso ad uno strumento di questo tipo col quadro giuridico dell'Unione non può

essere postulata in astratto, come l'autore pare tentare di fare, «leaving aside here what the content of this treaty could be» (così a p. 125), bensì dipenderà per l'appunto in larga misura dal contenuto materiale da darsi al prospettato accordo.

Tenuto presente ciò, appare per il resto sicuramente condivisibile l'auspicio formulato dall'autore nel senso che la Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFE) possa offrire l'occasione per creare condivisione su una scala quanto più ampia degli obiettivi e dei contenuti delle riforme delle quali l'Unione necessita per poter continuare a fronteggiare più efficacemente le sfide che ha davanti. Il diretto coinvolgimento dei cittadini attraverso un'iniziativa di democrazia partecipativa come la CoFE può costituire infatti un passaggio importante per rispondere alle accuse di *deficit* democratico e di tecnocrazia frequentemente rivolte all'Unione e che, come sottolineato dall'autore, potevano ben additarsi al carattere ben poco trasparente per non dire pressoché segreto che aveva caratterizzato i negoziati volti alla conclusione degli accordi istitutivi del MES e degli altri meccanismi *ad hoc* creati per fare fronte alla crisi dell'Euro.

Fabrizio Marongiu Buonaiuti

Oscar FERREIRA (sous la dir. de)
*Krausisme juridique et politique
en Europe*

Paris, Classiques Garnier, 2021, pp. 421
ISBN 9782406120704, Euro 39,00

Risultato di un Convegno di studi tenutosi a Digione, il volume intende provare a colmare il vuoto, nella storiografia francese (e non solo), sull'opera e sull'influenza del filosofo del diritto Karl Krause (1781-1832). Dopo aver studiato a Jena con Fichte e Schelling, si avvicinò al pensiero kantiano elaborando una sua concezione filosofica, ricca di neologismi e a tratti oscura. *L'idéal de l'humanité* (1811) e alcuni suoi corsi consentono di conoscerne le idee sviluppate attorno ad uno spiritualismo razionalista e umanista. Krause cercava di conciliare panteismo e teismo, ovvero la concezione trascendente e quella immanente di Dio. L'umanità formava per il filosofo tedesco un grande organismo che ricomprende diverse unità sociali collegate armonicamente tra di loro allo scopo di perfezionare l'uomo attraverso le sue virtù. Il pensiero politico-costituzionale di Krause non è privo di interesse (basti pensare alla prefigurazione di soluzioni corporative) e sfocia in una visione federativa che avrebbe dovuto consentire un'alleanza internazionale per raggiungere l'età dell'armonia.

È difficile immaginare oggi quanto questo autore sia

stato presente, in una "confusa" ma assai interessante rete di studiosi e ambienti intellettuali in Francia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, paesi sudamericani.

Se il "krausismo" è stato studiato soprattutto in ambito spagnolo e portoghese, quest'opera collettanea ha il merito di offrire una prima aggiornata e più vasta mappatura mettendo in relazione i discepoli tedeschi (Heinrich Ahrens, Karl Röder, Theodor Schliephake e molti altri) con le diverse esperienze nazionali. Nel 1868 si tenne a Praga il primo Congresso dei filosofi krausisti e una serie di pubblicazioni, tradotte in diverse lingue europee, contribuirono alla circolazione della filosofia di Krause. Il volume consente di scoprire e di recuperare – come osserva il curatore Oscar Ferreira – aspetti importanti della diffusione feconda e contrastata di Krause e dei suoi seguaci, invitando a compiere ulteriori indagini.

Luigi Lacché

G

Roberto GARGARELLA,
Sebastián GUIDI, and Conrado
HÜBNER MENDES (eds.)
*The Oxford Handbook of
Constitutional Law in Latin
America*

Oxford, Oxford University Press, 2022,
pp. 976
ISBN 978-0198786900, Euro 178,12

Un «mosaico di storie nazionali, esperimenti politici e transizioni istituzionali»: sono gli stessi curatori a descrivere così il corposo volume, che ambisce a fornire un quadro non solo descrittivo del variegato panorama costituzionale dell'America Latina. Scritto da un prestigioso gruppo di esperti del settore – volutamente eterogeneo per estrazioni ed esperienze e arricchito dal confronto intergenerazionale – il manuale apre con un dettagliato affresco delle Costituzioni latino-americane (Part I – *Constitutions*), prosegue con una serie di saggi sui temi costituzionali più controversi della regione (Part. II – *Constitutional Controversies*) e chiude con uno sguardo “da fuori”: dal Sudafrica agli Stati Uniti, dall'Europa all'Asia (Part III – *Comparative Viewpoints*).

Le dimensioni del volume non devono spaventare il lettore, perché la struttura consente di orientarsi facilmente al suo interno. L'individuazione delle tematiche è resa semplice dalla scansione interna alla seconda parte, suddivisa in tre sezioni (A. *Comparing Constitutions in Latin America*; B. *Institutions*; C. *Rights*), che complessivamente illustrano le questioni centrali per le aree principali del continente – tra gli altri l'ambiente (cap. 45), il rapporto con i capitali

stranieri (cap. 18), il multiculturalismo (cap. 47), il dibattito sulla forma di Stato (cap. 26) – descrivendo alcuni casi significativi (la «*prison tragedy*» brasiliana, ad esempio, da cui prende spunto un'analisi delle Costituzioni di Brasile, Colombia, Messico e Perù, cap. 39).

Il valore aggiunto di un simile sforzo collettivo è l'approccio con cui le tematiche sono affrontate, che tiene insieme gli «enigmi sostanziali e metodologici» del diritto costituzionale comparato in generale e all'interno della regione in particolare. La straordinaria varietà storica, etnica, culturale del continente sudamericano viene così “tradotta” in un'affascinante sfida per il costituzionalista, in cui «[T]he distance between political aspirations, constitutional rhetoric, institutional practice and the actual outcomes are not easily measurable. Oftentimes, neither visible» (*Introduction*, p. XXVI).

Chiara Bergonzini

I

Francesca IURLARO
*The Invention of Custom.
Natural Law and the Law of
Nations, ca. 1550-1750*

Oxford, Oxford University Press, 2021,
pp. 305
ISBN 9780192897954, £ 80,00

Come è stato costruito il concetto di consuetudine nel diritto delle genti? E quali sono le relazioni tra diritto delle genti, diritto naturale e consuetudine? Attraverso l'utilizzo di diverse fonti che comprendono il diritto romano, il diritto canonico, nonché la tradizione del diritto naturale e delle genti europeo, Iurlaro offre una completa e originale disamina della “problematicità” del significato di consuetudine dal punto di vista giuridico.

Teoria, storia e prassi del diritto delle genti, in un arco di tempo che comprende la seconda metà del Cinquecento fino alla prima metà del Settecento, sono affrontati con un'analisi sul ruolo rivestito dalla consuetudine, sul suo contenuto normativo e su quali siano stati in particolare i fattori e i valori morali che abbiano inciso nel suo sviluppo.

Il volume intende colmare un “vuoto” nella storia del diritto internazionale, dovuto all'assenza di specifiche monografie dedicate alla relazione tra la consuetudine e la tradizione europea del diritto naturale e dello *ius gentium*. Interrogandosi su quando la consuetudine abbia avuto origine nei dibattiti europei e sulla sua natura si comprende quale sia la sua portata giuridica e come questa abbia interagito con il diritto delle genti.

Iurlaro suggerisce di riflettere criticamente sul processo anche giuridico che

coinvolge l'interpretazione del passato e il riconoscimento dell'"autorità della storia" quali elementi fondativi della consuetudine stessa. Il contenuto normativo della consuetudine è, infatti, inteso come la selezione di valori, di pratiche, ma anche di "credenze statali". L'autorità della storia e le modalità con cui sono stati selezionati tali valori hanno reso possibile "l'invenzione" del concetto di consuetudine fino al suo riconoscimento tra le fonti del diritto delle genti.

Elisabetta Fiocchi Malaspina

J

Lucien JAUME

L'éternel défi.

*L'Etat et les religions en France
des origins à nos jours*

Paris, Tallandier, 2022, pp. 446
ISBN 9791021046757, Euro 23,50

Lucien Jaume, studioso francese del pensiero politico, ben noto in Italia per i suoi importanti lavori su Hobbes, il giacobinismo, la cultura liberale, Tocqueville, ritorna, con questo ultimo lavoro, su un tema a lui molto caro, ovvero il problema delle relazioni, nel contesto transalpino, tra lo Stato e le confessioni religiose. La storia "filosofica" di queste relazioni è fondamentale non solo per cogliere le specificità del sistema francese ma anche per

avvicinarsi ai nuovi problemi innescati dalle profonde trasformazioni contemporanee e dal pluralismo religioso.

Il libro intende analizzare non soltanto lo statuto della laicità ma anzitutto la relazione, il "nodo" che storicamente lega l'autorità dello Stato alla libertà delle Chiese. Per capire la laicità *à la française* non si può prescindere dall'analisi storica, addirittura iniziando dall'VIII secolo carolingio. Del resto, Aristide Briand, padre della legge del 1905, non aveva premesso al testo una lunghissima introduzione che intendeva proprio mostrare la complessità di questo percorso? Insomma, come per Briand, non si può realmente comprendere il *sens* della laicità se si considera questa categoria solo come una pura astrazione teorica. L'ipotesi che Jaume ha inteso mettere alla prova nasce dalla consapevolezza della stratificazione storica. Lo Stato come si pone di fronte alle religioni? Come le religioni possono al tempo stesso essere tutelate nella loro libertà ma anche "minacciate" da regole imposte? Temporale e spirituale si intrecciano tra loro e il nodo tra autorità e libertà designano grandi questioni che precedono il tema ottocentesco della laicità.

Il percorso storico dell'autore attraversa quattro tappe principali: il Seicento gallicano, La Rivoluzione francese e il Concordato, la Terza Repubbli-

ca di Jules Ferry, l'Islam considerato nella sua storia. Lo Stato, in Francia, ha affermato la laicità contro le ingerenze della religione e della Chiesa cattolica ma tale affermazione ha anche contribuito a giustificare il ruolo di educatore e di istitutore della nazione. L'arrivo, più recente, dell'Islam sunnita, che non si basa su una Chiesa unitaria, ha modificato profondamente il panorama religioso francese ponendo il problema di un diverso modo di rappresentazione rendendo possibile la creazione — difficile — di un Islam francese.

Luigi Lacché

M

Giuseppe MECCA

*La giustizia dei capitani
reggenti.*

*Istituzioni, diritto penale e
crimini dall'affare Blasi al
ripristino dell'Arengo generale
(1786-1906)*

Collana sammarinese di Studi Storici,
Università degli studi della Repubblica
di San Marino, 2020, pp. 164
ISBN 9791280232229, Euro 20,00

Il volume di Giuseppe Mecca ricostruisce i caratteri dell'apparato di giustizia e della giustizia penale praticata nello Stato di San Marino nel corso del XIX secolo.

In apertura lo sguardo sulle Istituzioni giudiziarie e sul sistema penale (cap. I) non può

fare a meno di cogliere sin da subito alcune peculiarità dello Stato come la stagione della codificazione penale che porta, solo a processo legislativo terminato, a un passaggio ulteriore rispetto alla definizione dei codici (sostanziale e di procedura), ovvero ad abrogare la legislazione precedente, il che, peraltro, non ne impedisce comunque l'uso nella giustizia praticata per diversi anni.

Il parere sulla fine del rapporto tra i due corpi normativi chiamò in causa Giuseppe Giuliani penalista presso l'Ateneo maceratese che tanta parte della vita aveva dedicato alle riforme pontificie dopo i *Regolamenti gregoriani* degli anni Trenta. D'altronde a lui fu affidato il progetto di codice penale steso da Luigi Zuppetta, che con le sue revisioni – non senza malumore e rimostanze dal parte dell'autore – venne promulgato il 15 settembre 1865.

Giuseppe Giuliani si era rifiutato di prestare fedeltà al Regno d'Italia e fu dal 1862 giudice criminale di prima istanza a San Marino pur potendo giudicare da Rimini, circostanza che Mecca documentava definitivamente, consolidando ciò che già Mario Sbriccoli aveva osservato nella biografia del criminalista.

Il capitolo II è dedicato ai magistrati e alle funzioni giudiziarie e ancora emerge una peculiarità che vede la Repubblica – e in particolare i Capitani reggenti – sin dal XV

secolo affidare la giustizia a esperti di diritto, talvolta forestieri, poi sottoposti a render ragione del proprio operato. Un caso esemplare ricostruito dall'autore è quello di Giovanni Battista Blasi che procurò nel 1785 allo Stato sammarinese sei mesi di assedio da parte del Cardinal Valenti che rivendicava la giurisdizione sul Magistrato, accusato (e poi condannato dalla Repubblica) per via del suo *status* di chierico. Interessante tratto sammarinese è il perdurare dell'ufficio del giudice criminale in capo ad uno straniero, anche dopo che si divise la funzione giudicante da quella istruttoria e la giustizia penale da quella civile (pp. 45 ss) come pure la figura del 'giudice prevaricatore' (ex artt. 317-19 Cp).

Eletto invece era il Procuratore fiscale, per un anno, ma non era un pubblico accusatore bensì un controllore imparziale dell'andamento della giustizia, una sorta di Avvocato del fisco. Una tensione verso una più moderna amministrazione della giustizia confermata dalla presenza dell'avvocatura dei poveri, nonostante Giuliani dovette argomentare con nettezza perché si accordasse anche al contumace "il favore della difesa" e contro il terzo grado di giudizio di revisione (pp. 48-55).

Nella seconda parte il volume ricostruisce le istituzioni giudiziarie e la giustizia praticata attraverso le "forme delit-

tuose" e le "pratiche giudiziarie" tra cui il suicidio.

Ninfa Contigiani

Guido MELIS, Giovanna TOSATTI
(a cura di)

Le parole del potere. Il lessico delle istituzioni in Italia

Bologna, il Mulino, 2021, pp. 345
ISBN 9788815288493, Euro 26,00

Il libro raccoglie gli atti del convegno, svoltosi a Viterbo nel 2019, su *Il lessico delle istituzioni* che ha visto discutere studiosi di diversa formazione, i quali si sono interrogati sulla lingua delle istituzioni, sul modo di comunicare al loro interno, sul modo di esternare le proprie decisioni e sulla formazione di un linguaggio specialistico.

Questo tipo di indagine linguistica è stato avviato ormai molti anni fa, durante il quarto convegno annuale dell'allora giovanissima *Società per gli studi di storia delle istituzioni*, i cui risultati sono stati raccolti nel volume a cura del compianto Aldo Mazzacane, *I linguaggi delle istituzioni* (2001) e nel quale si trovano contributi di alcuni tra gli autori che hanno partecipato anche a quest'altro volume. Il tema della lingua e dei linguaggi istituzionali resta, comunque, come dimostrano i saggi qui raccolti, un tipo di approccio originale per ampliare la conoscenza sulla vita delle istituzioni italiane.

Ad aprire il libro curato da Melis e da Tosatti c'è il saggio di Federigo Bambi, dal titolo

lo *Quante lingue per il diritto?*, nel quale vengono mostrati gli elementi di lunga durata nel linguaggio della legge e delle istituzioni. Seguono due saggi aventi come focus le parole della Costituzione con il contributo di Giulio Stolfi, dedicato a *Le parole dello Statuto Albertino*, e Valerio Onida che si concentra su alcune delle parole contenute nella Costituzione italiana, un testo di pregevole chiarezza e perfezione stilistica. Al lessico legislativo sono dedicati i saggi di Guido Melis, Valeria Di Porto e Laura Tafani.

I saggi di Riccardo Gualdo, Stefano Telve sono, invece, dedicati allo stile del linguaggio parlamentare e al concreto perfezionamento di un linguaggio specialistico attinente ai lavori delle Camere. A questi si aggiunge lo scritto di Francesco Soddu che ci descrive il processo di fascistizzazione del lessico parlamentare e la prassi dell'approvazione per acclamazione.

Alle domande come parla l'amministrazione e quali le origini del vocabolario burocratico risponde Giovanna Tosatti. All'analisi del linguaggio della magistratura ordinaria e amministrativa sono dedicati i saggi di Antonella Meniconi e Giuseppe Barbagallo. Non mancano neppure saggi (Luigi Di Gregorio e Anna Osbat) che mettono in luce i cambiamenti di linguaggio nell'era della TV e del digitale.

L'ultima sezione del volume si sofferma su casi specifici: Rossella Bufano si occupa di Salvatore Morelli e del linguaggio di genere alla Camera dei deputati; Giacomo Demarchi scrive sul Ministero per la Costituente e sull'attività di educazione democratica; Daniela Novarese tratta dei partiti di massa e della comunicazione politica.

Giuseppe Mecca

Giovanni MINNUCCI

Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds (1593-1594)

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2021, pp. LXII-294
ISBN 9788849546057, Euro 48,00

Dopo aver criticamente edito per la prima volta, nel 2018, il *De papatu Romano Antichristo*, opera dei primi anni Ottanta del '500 che Alberico Gentili decise di non pubblicare, l'infaticabile Giovanni Minnucci offre un altro contributo fondamentale alla conoscenza dell'opera del grande giurista di San Ginesio. In questo volume Minnucci stabilisce per la prima volta l'edizione dell'intero epistolario tra Gentili e il teologo oxoniense John Rainolds, corredandola di un ricchissimo apparato critico di note esplicative. L'epistolario è composto da otto lettere scambiate tra i due personaggi e risalenti al periodo che va dal 7 luglio 1593 al 12 marzo 1594. Del manoscritto, conservato presso il "Corpus Christi Col-

lege" di Oxford (ms. 352), erano state pubblicate dallo stesso Rainolds, sin dal 1599, quattro epistole, alle quali ora si aggiungono le restanti offrendo agli studiosi una fonte sottovalutata ma in realtà cruciale per capire parecchie cose relative all'opera gentiliana.

Il temibile e scorbutico teologo John Rainolds aveva "accolto" Gentili a Oxford con grande diffidenza, per usare un eufemismo. Gentili aveva iniziato ad insegnare a Oxford sin dal 1581, poco tempo dopo il suo arrivo in Inghilterra, esule, con il padre Matteo, "religionis causa". L'Inghilterra di Elisabetta I – che amava la lingua e la cultura italiana – aveva accolto numerosi esuli italiani (basti pensare alla famiglia Florio o a Giordano Bruno) suscitando negli ambienti di corte e presso l'élite intellettuale gelosie e timori. Gentili era, secondo il giudizio di Rainolds, "trico italicus, Macchiaelicus, athaeus". Un biglietto da visita a dir poco infamante. Tuttavia la malevolenza del teologo non riuscì a fermare l'ascesa di Alberico, sostenuta dai favoriti della regina e dalla stessa Elisabetta. Nel 1587 fu così chiamato a ricoprire la prestigiosa cattedra – istituita da Enrico VIII – come *regius professor* di *civil law*. Con quanta soddisfazione per Rainolds è facile immaginare.

Agli inizi degli anni '90 la polemica tra il drammaturgo William Gager e il nostro

Rainolds sugli spettacoli teatrali aveva avuto come sfondo l'Ateneo inglese. Si discuteva, tra l'altro, aspramente sulla legittimità, da parte degli attori, di ricoprire ruoli e vestiti femminili (giacché alle donne era vietato calcare le scene). La condanna di Rainolds era perentoria. Nel 1592 la regina Elisabetta I visitò l'Università di Oxford assistendo alle apprezzate rappresentazioni di opera teatrali di Gager. Gentili, probabilmente in quell'occasione, dedicò alla sovrana un sonetto in italiano. Rainolds fu duramente criticato dalla regina. La sua avversione verso l'esule italiano era destinata a aumentare, tanto più dopo la pubblicazione, nel giugno 1593, della *Commentatio ad legem III. Codicis de professoribus et medicis*, opera nella quale Gentili affrontava proprio i temi della polemica e soprattutto metteva in dubbio il "primato" del teologo puritano nel campo delle cose umane, *in re morali et politica*. Erano prima di tutto i rapporti fra diritto, teologia e religione a dividere Gentili e Rainolds. L'epistolario iniziato nel luglio 1593 divenne così l'epifania di un conflitto covato da anni e che ora trovava l'occasione per evidenziare in maniera compiuta le opposte argomentazioni. Al di là dei temi specifici, si trattava di stabilire chi, fra il giurista e il teologo, fosse competente a occuparsi dei precetti divini riguardanti le relazioni tra gli uomini.

Gentili contestava ai teologi il preteso monopolio interpretativo delle Sacre Scritture. I giuristi avevano altrettanto titolo a studiare le "norme" che, pur derivando da Dio, interessavano le società umane. Il civilista italiano accusò Rainolds di aver fatto circolare alcune parti delle lettere. A questa fase bisogna verosimilmente ricondurre anche la pubblicazione di una difesa della giurisprudenza (già pubblicata e commentata da Minnucci nel 2015) da parte di Gentili e rivolta ai colleghi oxoniensi.

L'A. dell'edizione delle epistole – che giunge al termine di un lungo percorso inteso di saggi che hanno via via dissodato il terreno – mostra come lo scambio di reciproche "accuse" e "difese", durato nove mesi, non sia solo il terminale dei primi sviluppi del suo pensiero nel corso degli anni '80, ma anche, e soprattutto, il «serbatoio di idee» (p. XL) dal quale il giurista di San Ginesio estrarrà alcuni passaggi riscontrabili in opere successive (*De actoribus; De abusu mendacii*; il Libro I del *De nuptiis*).

Un altro elemento deve essere rimarcato. L'edizione ha anche l'ulteriore merito di far capire di più e meglio quanto sia stato importante per Gentili il "laboratorio" intellettuale con al centro il confronto tra diritto e teologia, tra coscienza e foro esterno, tra 'laicità' e dogmatismo, insomma tra due visioni del mondo. Il celebre (e

non sempre citato a proposito) "Silete theologi in munere alieno" del *De iure belli* (1598) e il "Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam" del *De nuptiis* (1601) non sono solo *slogan* estremamente efficaci e fortunati, ma la sintesi dell'indirizzo ideologico del pensiero giuridico-politico gentiliano. Anche per questo non si può non concordare con le conclusioni di Giovanni Minnucci: «In ogni caso, il carteggio fra Alberico Gentili e John Rainolds, oggi finalmente e integralmente a disposizione degli studiosi, consentirà di comprendere meglio, attraverso ulteriori, necessari e specifici approfondimenti, non solo le ragioni per le quali il giurista e il teologo decisero di confrontarsi, ma anche il percorso scientifico, da loro compiuto, in una strenua e articolata difesa della funzione delle discipline da entrambi professate, e del ruolo che le stesse, dai rispettivi punti di vista, avrebbero dovuto svolgere nell'Inghilterra elisabettiana e nella mutata realtà politica dell'Età moderna» (p. LV).

Luigi Lacchè

P

Cristiano PAIXÃO, Massimo MECCARELLI (eds.)
Comparing Transitions to Democracy.

*Law and Justice in South
America and Europe*

Cham, Springer, 2021, pp. 323
ISBN 9783030675011, \$ 105,02

Il volume, frutto di un progetto sviluppato in collaborazione tra le Università di Brasilia e di Macerata, offre un panorama aggiornato e molto ampio del fenomeno delle transizioni politiche dai regimi dittatoriali a quelli democratici nel corso del Novecento, focalizzando l'attenzione sui caratteri e i problemi della giustizia di transizione. Diviso in quattro parti contiene quindici saggi: la prima parte riguarda il Brasile, la seconda apre a prospettive comparate in ambito sudamericano (Argentina, Cile, Brasile, in particolare), la terza esamina alcuni casi di studio: il ruolo dei giuristi e dei giudici nella transizione cilena, il diritto spagnolo e i fantasmi del franchismo, l'amnistia Togliatti e il ruolo del potere giudiziario nell'Italia del dopoguerra, la giustizia di transizione in Portogallo dopo la fine del regime di Salazar. L'ultima parte vuole approfondire gli approcci teorici al "Transitional Time", con interessanti aperture metodologiche sulla giustizia di transizione. Il volume si completa con un'utile cronologia finale.

Almeno tre elementi di interesse e meritevoli di segnalazione devono essere evidenziati: il primo riguarda un'autentica vocazione all'interdisciplinarietà. Si vede

che il lavoro è il risultato di un progetto coerente e non di una mera giustapposizione di articoli; il secondo aspetto – dichiarato dal titolo stesso – mostra l'uso equilibrato e motivato della comparazione che mette a confronto esperienze diverse, mostrandone i caratteri specifici ma anche alcuni punti di contatto fondamentali per elaborare strumenti analitici di inquadramento generale del fenomeno; infine, la capacità di aggiornare la lettura di un fenomeno complesso e controverso come quello della giustizia di transizione, ritornato al centro della riflessione dopo la fine dei regimi autoritari sudamericani, il collasso dell'ex-Unione Sovietica e la vicenda sudafricana dopo il 1995.

Lo "schema" della giustizia di transizione è "semplice" se la consideriamo solo come un processo legale e amministrativo che si compie dopo una transizione politica, nel passaggio da un regime autoritario ad uno democratico. Lo scopo principale è individuare e punire i responsabili dei regimi precedenti che si siano macchiati di crimini odiosi e di risarcire, se possibile, le vittime, creando la condizioni per una "riconciliazione" nazionale. Ma proprio lo studio dei contesti e delle esperienze fa vedere, come in questo volume, che l'approccio puramente formale non basta per cogliere la multidimensionalità del fe-

nomeno, a cominciare dalle stesse categorie di transizione e di giustizia. Occorre quindi ampliare la prospettiva studiando le istituzioni coinvolte, gli "attori" (vittime, carnefici, osservatori e collaboratori), il problema della mobilitazione della società civile, il rapporto tra giustizia, punizione e impunità sostanziale, il ruolo cruciale delle emozioni (rabbia, indignazione, desiderio di vendetta, oblio, perdono ecc.), il diritto alla verità e alla memoria a prescindere dai risultati giudiziari.

La giustizia di transizione vive un paradosso costitutivo: da un lato bisogna "ricordare", quindi individuare e punire i colpevoli gettando luce su crimini, atrocità, violenze; dall'altro bisogna "dimenticare" per creare le condizioni utili ad avviare esperienze democratiche. È un paradosso dinamico, strutturale, che richiede di trovare difficili punti di equilibrio. I risultati delle transizioni si possono comprendere solo nei loro contesti storici, frutto di una molteplicità di fattori, per es. in alcuni casi il 'veto' ad un ampio programma di giustizia imposto da chi 'consente' la transizione; le pressioni internazionali; il ricorso a (quali) forme di clemenza; il ruolo del giudiziario (giudici ordinari, speciali?); l'intervento o meno delle associazioni delle vittime e degli attivisti dei diritti umani. Un secondo tema

di grande importanza è il fatto che nella transizione non tutti i soggetti coinvolti sono "uguali". L'esclusione sociale è un tema trasversale, specie in alcune realtà, che tocca indigeni, neri, donne (basti pensare al fenomeno terribile della violenza sessuale come forma di repressione del dissenso politico), poveri. Per lo loro la "giustizia" è ancora più difficile da raggiungere.

La temporalità del diritto e dei diritti è un altro dei temi che emerge dal volume e ne costituisce proprio uno degli elementi di novità. Il diritto è parte integrante della transizione, sia come suo linguaggio fondamentale, sia per il ruolo che i giuristi (giudici, avvocati, professori) giocano a vari livelli. C'è chi ha visto nella transizione una categoria che richiama il provvisorio, l'instabilità che mira a consolidarsi. Il giurista sembrerebbe a suo agio più nei tempi "consolidati" che in quelli di transizione. Lo storico, invece, vede nella fluidità del provvisorio il terreno ideale per connettere le pratiche sociali, le narrative della transizione e le dimensioni giuridiche e istituzionali. In questa prospettiva passato, presente e futuro acquistano – come mostra bene quest'opera – significati ulteriori.

Luigi Lacchè

R

Arthur RIPSTEIN
Kant and the Law of War

New York, Oxford University Press,
2021, pp. 288
ISBN 9780197604205, £ 25,99

Ripstein's thorough analysis [If not stated otherwise, numbers in brackets refer to Ripstein's monograph] explains Kant's conception of right in war to be distinctively legal. The Königsberg philosopher dismisses any moral use of war, contrary to the traditional just war arguments or regular war positions (Chapters four and five). Chapter two frames the law of war within the Kantian account of the public nature of the state, preventing war from being declared legally for enforcing justice or resolving private disputes. This fits perfectly well with previous findings in the *Giornale* 42/II (2021), pp. 183: Any private conception of the state would be a source of war. No ruler should be proprietor, but member of the state. What lacks in Ripstein's elaborations of 'Political Independence, Territorial Integrity, and Private Law Analogies' though, is the tripartite Kantian reasoning freedom, property, republic. It is this line of threefold arguments, that set a fuse to the Enlightened public welfare doctrine, and only via

these lens politics for Kant was an 'exercised legal doctrine' (*ausübende Rechtslehre*). In the natural state, the rights of freedom and property of equal and free (because a priori rational) people were not yet guaranteed (freedom). Property, which was central to private law, was part of external freedom of action (*äußeren Handlungsfreiheit*), since choice (*Willkürfreiheit*) included the freedom to influence things, services and conditions in the world, otherwise freedom would be meaningless (property). Therefore, according to Kant, there was the reasonable duty (*vernünftige Pflicht*) of all individuals to leave the natural state by uniting their will, thereby creating a public legal order which guaranteed the rights of freedom and property by coercion (state). Thus, property and the state are mutually related, and without property, the state could not be legitimised as a pure rational concept (Kant, *Metaphysics of Morals*, § 44), as the transition from natural to civil condition takes place by perpetuating the freedom-based core content of property.

This public lawful condition also applies to the *ius inter gentes*: Chapter's Nine articulation of three forms of public right (of states, of nations and cosmopolitan ones) trace the three definitive articles of Kant's sketch of perpetual peace, under which a world citizenship (*weltbürgerlicher*

Zustand) and perpetual peace were attainable: First, 'the civil constitution of every state is to be republican', second, 'the law of nations is to be founded on a federation of free states'; and third – aiming at a global republic of republics – 'the law of world citizenship is to be united to conditions of universal hospitality.' (Kant, *Zum Ewigen Frieden*, 204, 208, 213). Ripstein explains the conditions of universal hospitality as diplomatic immunity (240). His findings in regard to the 'Architectonic Structure of the Doctrine of Right' (218 ff.) and 'the Three Forms as Mutually Supporting' (242 ff., esp. 245, 246) could be even more convincing if the author had made clear that by equating states with people in the natural state Kant postulated that the same principle of law forces men into a civil constitution and states to found a 'world republic (*Weltrepublik*, *civitas gentium*)' (Kant, *Zum Ewigen Frieden*, 213). Viewed against this backdrop, the author's conclusion (12 note 40) that Kant uses 'state' and 'nation' interchangeably cannot be convincing.

By equating states with people in the natural state Kant allows for defensive forces (Chapter Three), based on the right to independence. Defensive war is just the upholding of the respective independence of nations (101). *Rights ad bellum* need to be insecure,

therefore 'national defense' is part of the preliminary articles and not of the definitive ones. Even the use of defensive force does not fully escape the problem of the defender being judge in its own case. Outside a legal order no institution is available for an impartial assessment (86).

The final pages on Kant being an early advocate of a league of nations are a jewel among the book's strengths; they are very outspoken on the even Kantian but all the more contemporary dilemma, that the lack of unitary coercive mechanisms on the international stage leaves the enforcement on the levels of states. No state or institution is in the position to compel fellow states. Therefore 'legal black holes' in Lord Steyn's wording [J. Steyn, the Twenty-Seventh F.A. Mann Lecture, November 25, 2003, published in *The International and Comparative Law Quarterly*, 53, 1, January 2004, pp. 1-15. The term was reintroduced in *R v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs*, ex parte Abbasi (November 6, 2002, CA), at para. 64] do not exist by coincidence; Guantánamo and migrant detention centres are rather systematic results of the particular interaction of international law leaving the coercive enforcement under the national legal regimes. Law though is the central condition of peace. Consequently, the fi-

nal end of the doctrine of right is peace, as 'the condition in which right disciplines might' (256). This underlines how right the author was to explain Kant's account of legality as distinctively moral, relying on the understanding of freedom as accordance with everyone else's terms of freedom.

Ulrike Müßig

Gianluca RUSSO

Governare castigando.

Le origini dello stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)

Milano, Giuffrè, 2021, pp. 408
ISBN 9788828838722, Euro 42,00

Il volume articola in cento anni esatti di storia fiorentina un doppio approfondimento volto a cogliere il passaggio che tra la fine del Trecento e la fine del Quattrocento segna una trasformazione evidente dell'ordine giuridico medievale in forme e processi giuridici nuovi che da quelle si distanziano.

L'un piano è quello che guarda al modificarsi dell'ordine pattizio precedente, che dentro l'orizzonte universalistico di Chiesa e Impero, coglieva autonomie comunitarie «in concorso autorganizzato» in cui non si era ancora evidenziata la emersione del 'penale egemonico' come strumento di pressione e allo stesso tempo rivelatore dei cambiamenti in atto. Decisivo il passaggio dai trecenteschi 'patti di aderenza' ai quattrocenteschi 'patti di dominio', ci ricorda l'autore.

Siamo nella parte prima del volume, dedicata a «la costruzione del dominio sotto il regime albizzesco» quando – come spiega la scansione interna – l'ordine pubblico diventa sempre più tutela dell'ordine politico passando per l'emergenza repressiva dopo la rivolta dei Ciompi e poi per la revisione degli Statuti fiorentini del primo quattrocento. Nel primo momento si prende a punto di osservazione la creazione degli Otto di Guardia, che da 'organo di polizia politica' diventeranno a fine processo una vera e propria Magistratura criminale, la più elevata (cap. I).

Nel secondo momento si guarda all'interessante lavoro giuridico dell'elaborazione di una "problematica" *Maiestas civitatis Florentia* (cap. II), ma anche alla moralizzazione del corpo sociale attraverso la persecuzione di sodomia, prostituzione, corruzione e gioco d'azzardo quali reati espressivi di una nuova visione della ribellione e del dissenso che pretende disciplinamento fin dallo spazio, in qualche modo, 'prepolitico' potremmo dire oggi (cap. III). D'altro canto nel contempo si stabilizza e aumenta il dominio territoriale (cap. IV).

La seconda parte del volume invece mette sotto i riflettori dell'analisi il consolidamento del dominio di Firenze sotto il regime dei Medici, superati gli Statuti (V e VI), l'esercizio di rigore e clemen-

za nella repressione di Volterra ribelle da parte di Lorenzo (cap. VII) che valorizza una sempre più definita ideologia della repressione che si avvale di letterati, funzionari e giuristi (cap. VIII), mentre Firenze si avvia a definirsi effettivamente 'stato'.

'Stato fiorentino' ma non ancora 'stato moderno' in senso pieno, volendo tenere conto della molteplicità concettuale di questa modernità. Ciò osserva l'autore evidenziando un secondo obiettivo dichiarato del lavoro che è di impostazione storiografica e si pone in dialogo con i risultati di studi e convegni sulla genealogia dello Stato moderno: un'analisi attenta all'effettività della esperienza storica fiorentina negli anni considerati.

Ninfa Contigiani

S

Franco Gaetano SCOCA
Risorgimento e Costituzione

Milano, Giuffrè, 2021, pp. 629
ISBN 9788828834380, Euro 65,00

Il volume di Scoca è il 127° della *Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno*, fondata da Paolo Grossi nel 1973. È un tentativo di leggere la storia del Risorgimento italiano attraverso la storia delle Costituzioni e del costituzionalismo. La tesi di fondo può essere

opportunamente sintetizzata direttamente con le parole dell'autore: «il movimento per ottenere la costituzione, oltre ad avere avuto (ed alla fine ottenuto) tale obiettivo, [è] stato il vettore più significativo per la realizzazione (anche) della unità e della indipendenza» (p. 11). Si potrebbe dire che la «lotta per la Costituzione» fu in senso ampio la lotta per l'unificazione politica e la creazione dello Stato unitario. Viene sottolineato come il concetto di nazione da principio politico viene trasformato in principio giuridico, consentendo con tale astrazione di far coincidere geograficamente la nazione con lo Stato unitario.

La prima parte del volume è dedicata alla fase delle «aspirazioni costituzionali» e vengono, ad esempio, esposti i progetti e le idee costituzionali di Melchiorre Gioia, Mario Pagano, Vincenzo Cuoco, Gian Domenico Romagnosi, Pellegrino Rossi e Antonio Rosmini. Un momento di cesura è indicato nei movimenti per la Costituzione del 1848-49. In particolare, secondo l'A., nel '48 ci fu un «deciso cambio di "atmosfera"» che si manifestò in posizioni e richieste ragionevoli fatte alla luce del sole dai patrioti ai singoli sovrani. L'atteggiamento di sordità da parte dei Monarchi, ad esclusione di Carlo Alberto, e la revoca delle Costituzioni ottriate canalizzò le forze moderate e più illuminate verso un pro-

cesso di unificazione sotto la guida piemontese.

La seconda parte del libro è, invece, incentrata sull'attuazione dello Statuto Albertino e sul suo sviluppo in senso rappresentativo (o parlamentare). In questa parte vi è un ampio uso delle fonti parlamentari e, in particolare, dei resoconti della Camera dei deputati che ad oggi risultano essere completamente digitalizzati. Sono in questo modo ricostruite le principali fasi della storia parlamentare italiana ponendo in evidenza i principali momenti di conflitto tra gli organi costituzionali (Parlamento, governo e Re). Mi pare doveroso dover sottolineare che, dal mio punto di vista, non può essere condivisa la tesi secondo cui l'interesse della dottrina per la forma di governo sia andata scemando a partire dagli anni Venti (p. 555). Come ho avuto modo di scrivere, la natura originaria del governo rappresentativo come "campo di tensione" fa sì che resti un problema aperto nella storia costituzionale italiana.

L'A. conclude l'esposizione con la constatazione che la «degenerazione del sistema di governo» va rinvenuta nel modo in cui il processo di unificazione fu portato a compimento, qualcosa probabilmente sarebbe cambiato se si fosse percorsa la strada dello Stato federale o regionale.

Giuseppe Mecca

V

VOLTAIRE

Il caso Calas con il Trattato sulla tolleranza e testi inediti

Ed. Critica a cura di D. Felice

Genova, Marietti 1820, 2021, pp. 356
ISBN 9788821112232, Euro 25,00

Questa nuova edizione, con vari testi inediti, del celeberrimo *Trattato sulla tolleranza* di Voltaire ha molti pregi, a cominciare dal proporre al lettore italiano il testo critico pubblicato nell'edizione moderna delle *Oeuvres complètes* dello scrittore francese. Altrettanto importante è la giusta sottolineatura dell'occasione che condusse Voltaire a pubblicare il suo trattato: il caso di "ordinaria ingiustizia" che aveva colpito Jean Calas e la sua famiglia. A partire dalla metà del Settecento le nuove idee illuministiche, il diffondersi di sensibilità umanitarie, la filosofia utilitaristica investirono i sistemi di giustizia basati sul processo inquisitorio, la tortura giudiziaria e lo "splendore sei supplizi" per i crimini "atroci". Molti degli illuministi compresero che la giustizia "ingiusta" non era altro che lo specchio di una società fondata su convinzioni e presupposti ormai da superare. Il tema dell'"errore giudiziario" offriva un arsenale importante: offriva l'opportunità per mostrare alla nascente opinione pub-

blica i gravi difetti del sistema giudiziario e della "costituzione" di antico regime.

Voltaire fu il più abile pamphlettista del suo tempo e seppe accendere, grazie a stile, vigore polemico, efficacia argomentativa, il riflettore su alcuni casi che proprio grazie a lui divennero "celebri".

È ciò che toccò in sorte al povero Jean Calas. La vicenda è nota: questo commerciante calvinista di Tolosa era stato accusato nel 1761 di aver ucciso il figlio che, secondo l'accusa, avrebbe voluto convertirsi al cattolicesimo. Il figlio Marc-Antoine si era invece impiccato probabilmente a causa di debiti di gioco. Nonostante vari testimoni, si sparse la voce che il padre aveva commesso parricidio. La giustizia di Tolosa operò senza indugio e, in mezzo a contraddizioni, errori procedurali e vari paradossi, si giunse all'esecuzione del vecchio Calas. «Non c'era, né poteva esserci, alcuna prova contro i Calas; ma la religione tradita teneva il posto delle prove». Così, da un "piccolo" caso Voltaire riuscì a passare al piano generale della tolleranza/intolleranza in materia religiosa, dando vita ad uno dei classici del pensiero liberale e della filosofia critica dell'illuminismo. Un classico, appunto, senza tempo.

Luigi Lacchè